

Parco Nazionale delle Cinque Terre
REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 31 gennaio 2007)

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Oggetto del regolamento – diritto al rimborso	pag.	2
Art. 2 Spese per vitto e alloggio	pag.	2
Art. 3 Spese di viaggio	pag.	2
Art. 4 documentazione delle spese	pag.	3
Art. 5 Spese non documentate	pag.	3
Art. 6 Entrata in vigore	pag.	3

Art. 1

Oggetto del Regolamento – diritto al rimborso

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi spese di viaggio dei professionisti incaricati dall'Ente e di quanti si trovano ad operare per conto e o incarico dell'Ente.
2. Il rimborso può essere richiesto esclusivamente da parte dei soggetti che hanno sottoscritto convenzioni con l'Ente che, espressamente, prevedano il diritto ad ottenere il rimborso delle spese o che siano stati preventivamente autorizzati per iscritto ad effettuare la trasferta con spese a carico dell'Ente.

Art. 2

Spese per vitto e alloggio

Sono rimborsabili, nella ricorrenza delle condizioni previste dal presente regolamento, le seguenti spese:

- a. le spese di alloggio sono rimborsabili solo qualora il pernottamento in albergo si renda necessario a seguito di impegno per due giornate consecutive di lavoro e/o consulenza; in tal caso sarà rimborsabile il pernottamento in albergo fino a tre stelle;

- b. le spese di vitto sono rimborsabili solo se la prestazione dell'avente titolo si espliciti in coincidenza con gli orari del pranzo e/o della cena, ed entro il tetto massimo di € 30,00 a pasto.

Art. 3 **Spese di viaggio**

1. Sono altresì rimborsabili le spese per l'uso del mezzo ferroviario, nel limite del costo di viaggio, ed eventuali supplementi e prenotazioni per la classe seconda.
2. L'uso dell'autovettura di proprietà è consentito e dà diritto all'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per il percorso dalla residenza e o domicilio alla sede della trasferta. Sono altresì rimborsabili le spese per i pedaggi autostradali se debitamente documentate.
3. L'uso del servizio taxi è consentito solo nella località della trasferta e solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia possibile, per esigenze di rapidità, utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed extraurbana, riconoscendosi il rimborso della relativa spesa su presentazione di apposita documentazione.

Art 4 **Documentazione delle spese**

Il rimborso delle somme nei limiti di cui agli articoli precedenti è possibile solo a fronte di produzione di idonea documentazione fiscale delle spese effettivamente sostenute.

Art. 5 **Spese non documentate**

Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.

Art. 6 **Entrata in vigore**

Il Regolamento, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il primo del mese successivo alla predetta pubblicazione.